

LODO ARBITRALE

Nella procedura di Arbitrato irrituale ex art. 7 Legge 300/70 promossa da:

Lavoratore D C

nei confronti di

Ditta Franchin Group srl

Il Collegio Arbitrale è composto dai Sig.ri:

- Dott.ssa Germana Zufferli, Presidente del Collegio arbitrale nominato dal Direttore della Direzione Territoriale del lavoro di Padova;
- Avv. Emanuele Zanarello, Arbitro nominato dal lavoratore C D
- Dott. Stefano Dalla Mutta, Arbitro nominato dalla ditta Franchin Group srl.

In data 20.02.2017 si insediava il Collegio di Conciliazione e Arbitrato costituito ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970, per esaminare il provvedimento disciplinare pari a "tre ore di multa" comminato dalla ditta Franchin Group srl, con sede legale in Ospedaletto Euganeo (PD), via Dossi 13, al lavoratore C D in data 14.11.2016 poiché "Dal disco cronotachigrafo del 05.10.2016 è emerso che in quel giorno anziché effettuare le 13 ore di impegno giornaliero ne ha effettuate 15. Le facciamo presente che le 15 ore di impegno si possono effettuare nel caso in cui durante il periodo di guida/lavoro ci sia una sosta ininterrotta di almeno 3 ore. In quella giornata non ci sembra che Lei abbia effettuato questa sosta. Pertanto nella giornata del 05.10.2016 Lei poteva condurre il mezzo fino alle 19:35 per poi eseguire la sosta giornaliera di 11 ore e non guidare, come invece ha fatto, fino alle ore 21.20"

Previa verifica della regolare costituzione del Collegio, fallito il tentativo di conciliazione, lo stesso Collegio disponeva un rinvio al 03.04.2017 per la pronuncia

del lodo, concedendo agli arbitri nominati dalle parti i termini del 24.03.2017 e del 28.03.2017 per la produzione rispettivamente di memorie difensive e controdeduzioni.

In data 20.03.2017 l'Arbitro del lavoratore Cristian Dobreanu produceva memoria difensiva, alla quale non seguiva replica da parte dell'Arbitro della ditta.

Dall'esame delle osservazioni presentate dal lavoratore D per il tramite della FAO-Cobas, a seguito della contestazione ricevuta da parte della ditta Franchin Group srl in data 10.11.2016 e dalla stessa lettura della memoria difensiva presentata dall'Arbitro del lavoratore in data 20.03.2017 emerge la volontà del lavoratore di opporre la legittima effettuazione, da parte sua, di una pausa giornaliera ridotta di 9 ore, successiva ad un impegno di 15 ore consecutive; impegno che, per essere sostenuto non necessiterebbe di una sosta ininterrotta di 3 ore.

A tal proposito è necessario operare un breve excursus di quanto previsto dal Regolamento CE n. 561/2006 in materia di riposi giornalieri.

Innanzitutto, l'art. 4, lettera g), definisce il "periodo di riposo giornaliero regolare" come ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Successivamente definisce il "periodo di riposo giornaliero ridotto" come ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore alle 11.

La norma appena citata deve essere letta unitamente a quanto previsto dall'art. 8, che pone l'obbligo per i conducenti di rispettare i periodi di riposo giornalieri e settimanali. Al comma 2 è previsto che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero, effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma non inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.

Al comma 4, infine, la norma prevede che i conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

Alla luce delle norme sopra richiamate, non vi è dubbio che l'autista ai sensi del Regolamento CE n. 561/2006 ha l'obbligo di:

- effettuare un riposo giornaliero c.d. ordinario di almeno 11 ore consecutive nell'ambito della giornata lavorativa, con possibilità di frazionare il riposo ordinario nell'arco della giornata lavorativa ma in questo secondo caso il riposo diventa di 12 ore (il primo periodo di almeno 3 ore il secondo periodo di almeno 9 ore);
- in alternativa effettuare un riposo giornaliero c.d. ridotto di almeno 9 ore consecutive, rispettando il limite dei tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

Ora, tornando alla sanzione disciplinare che ci occupa, la ditta Franchin Group srl ha contestato al lavoratore D C di aver effettuato 15 ore di impegno giornaliero anziché 13 (di fatto concedendosi un riposo giornaliero di 9 ore anziché 11), specificando che le 15 ore di impegno si possono sostenere solamente nel caso in cui durante il periodo di guida lavoro ci sia una sosta ininterrotta di almeno 3 ore. Preliminarmente, giovi ricordare che il termine "impegno" è comunemente usato nel gergo dei conducenti ma non trova menzione nel Regolamento CE e nemmeno nei vari CCNL della categoria. Per risolvere il problema bisogna partire dalla parola stessa il cui significato altro non è che "il tempo che ha a disposizione il conducente per esercitare la propria attività lavorativa in quella determinata giornata". Da qui si desume che la durata massima dell'attività giornaliera (ovvero impegno giornaliero) è prevista su un arco temporale di 13 o 15 ore al giorno, la cui durata dipende esclusivamente dal conseguente periodo di riposo giornaliero (regolare di 11 ore o ridotto di 9 ore) che in quella giornata lavorativa il conducente può e deve rispettare.

Nel caso di specie il lavoratore C D, avendo optato per la pausa ridotta, aveva 15 ore a disposizione per guidare, fare eventuali altre mansioni ed effettuare le pause, nel rispetto dei limiti imposti in particolare dalle norme degli artt. 6 e 7 del

Regolamento CE n. 561/2006, peraltro non in contestazione nella presente procedura arbitrale.

Detto ciò, nel Regolamento CE più volte richiamato non si rinviene alcuna norma che pone l'obbligo, nel caso di riposo ridotto di 9 ore con conseguente impegno giornaliero di 15 ore, di effettuare una sosta ininterrotta di almeno 3 ore, circostanza contestata dalla ditta Franchin Group al lavoratore D con espresso riferimento alla fonte normativa appena citata.

A questo punto occorre ricordare che uno dei requisiti sostanziali per il legittimo esercizio del potere disciplinare è la sussistenza ed imputabilità del fatto, consistente nella colpevole violazione dei doveri contrattuali imposti al lavoratore dal vincolo della subordinazione e che entrambe debbono essere provate dal datore di lavoro.

Nel caso in esame, al lavoratore C D non è imputabile la condotta contestata dalla ditta per tutti i motivi sopraesposti e, pertanto, il Collegio arbitrale, composto come sopra indicato, definitivamente pronunciando a maggioranza dei suoi componenti (il Presidente del Collegio, dott.ssa Germana Zufferli, e l'Arbitro del lavoratore, avv. Emanuele Zanarello) dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare pari a "tre ore di multa" comminato dalla ditta Franchin Group srl al lavoratore C D in data 14.11.2016, con conseguente annullamento del medesimo.

Le spese della presente procedura, quale onorario del Presidente del Collegio, sono quantificate in euro 200 al netto della ritenuta d'acconto e sono poste a carico della parte soccombente.

Padova, 03.04.2017

Il Collegio Arbitrale

Dott.ssa Germana Zufferli

Avv. Emanuele Zanarello

Dott. Stefano Dalla Matta